



Al Presidente del Consiglio dei ministri

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza “Next Generation Italia” (PNRR) trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2020;

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 con cui è stato definitivamente approvato il PNRR;

VISTO l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse per il conferimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera a) del medesimo provvedimento, da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse;

VISTO l’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale prevede che agli oneri relativi ai reclutamenti di cui al comma 1, pari a euro 38.800.000 per l’anno 2021, euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed euro 67.900.000 per l’anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1;

VISTO l’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede l’esercizio di poteri sostitutivi nei casi di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, nonché a richiesta dei medesimi enti;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l’articolo 1, commi da 1037 a 1350;

CONSIDERATO che nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è iscritto, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione europea, il Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia;

RITENUTO di dover procedere al riparto delle risorse finanziarie su base regionale in parte in quota fissa e in parte in quota variabile in funzione della consistenza della popolazione residente;

VISTO il documento repertorio atti n. .../CU del 2020, recante l’esito della seduta in pari data della Conferenza unificata, dal quale risulta che nella seduta stessa è stata sancita l’intesa;



Al Presidente del Consiglio dei ministri

SU PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per il sud e la coesione territoriale

Decreta:

Art. 1

Riparto delle risorse per il supporto alla gestione delle procedure complesse

1. Il contributo di 320,3 milioni di euro a valere sul «Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze [verifica MEF], e destinato al conferimento da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse, è erogato da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di amministrazione titolare dell'Investimento "2.2: Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" del PNRR, a favore delle regioni e province autonome.
2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito secondo l'Allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento.
3. Qualora una regione o provincia autonoma ne faccia richiesta o, in ogni caso, decorsi inutilmente i termini di presentazione dei fabbisogni previsti dall'articolo 3 o i termini di presentazione o approvazione dei Piani territoriali previsti all'articolo 4, il Ministro per la pubblica amministrazione attiva l'esercizio dei poteri sostitutivi secondo le procedure previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 2

Destinazione e utilizzo delle risorse

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è finalizzato al conferimento, da parte di regioni e province autonome, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione dell'implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR.
2. Le regioni e province autonome provvedono, sulla base di appositi Piani territoriali, a mettere a disposizione delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle loro unioni una quota dei professionisti ed esperti di cui al comma 2, tenendo conto: a) del grado di coinvolgimento di



Al Presidente del Consiglio dei ministri

ciascun livello istituzionale nelle procedure amministrative individuate come critiche nello specifico territorio regionale e indicate all'interno dei Piani territoriali di cui all'articolo 4; b) della titolarità di tali procedure.

Art. 3

Definizione preliminare dei fabbisogni

1. Ai fini del tempestivo avvio delle procedure di reclutamento, entro il 15 ottobre 2021, le regioni e province autonome, sentiti gli enti ^{LOCALI} territoriali, definiscono in via preliminare, nei limiti delle assegnazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1, i fabbisogni, in termini di profili professionali, secondo lo schema di cui all'Allegato C, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Art. 4

Piani territoriali

1. I Piani territoriali sono redatti secondo lo schema di cui all'Allegato D, che forma parte integrante del presente provvedimento.
2. I Piani sono presentati entro il 27 ottobre 2021 e sono soggetti ad approvazione entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne valuta la congruenza, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili finanziari.

Art. 5

Conferimento degli incarichi

1. Le regioni e province autonome che non abbiano richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi provvedono al conferimento degli incarichi entro dicembre 2021 sulla base delle procedure previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ricorrendo al portale del reclutamento di cui di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, fornisce alle regioni e province autonome di cui al comma 1 un elenco di professionisti ed esperti coerente con i fabbisogni indicati ai sensi dell'articolo 3, da utilizzare per lo svolgimento delle prove selettive.



Al Presidente del Consiglio dei ministri

Art. 6

Monitoraggio ed erogazione delle risorse

[A CURA DEL MEF: modalità e tempistica delle erogazioni e delle attività di rendicontazione; IN ALTERNATIVA: inserire rimando su questi aspetti a un atto successivo (da valutare la relativa natura)]

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,



Al Presidente del Consiglio dei ministri

ALLEGATO A

RIPARTO DELLE RISORSE

Tabella 1 – Riparto delle risorse tra le Regioni e le Province autonome (migliaia di euro)

Regione / Provincia autonoma	Popolazione al 1° gennaio 2020	Quota fissa (20%)	Quota variabile (80%)	Totale
Piemonte	4.311.217	2.957	16.803	19.759
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	125.034	2.957	487	3.444
Liguria	1.524.826	2.957	5.943	8.900
Lombardia	10.027.602	2.957	39.082	42.039
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	532.644	2.957	2.076	5.033
Provincia Autonoma Trento	545.425	2.957	2.126	5.082
Veneto	4.879.133	2.957	19.016	21.973
Friuli-Venezia Giulia	1.206.216	2.957	4.701	7.658
Emilia-Romagna	4.464.119	2.957	17.399	20.355
Toscana	3.692.555	2.957	14.392	17.348
Umbria	870.165	2.957	3.391	6.348
Marche	1.512.672	2.957	5.896	8.852
Lazio	5.755.700	2.957	22.433	25.389
Totale Centro-Nord	39.447.308	38.436	153.744	192.180
Abruzzo	1.293.941	3.203	6.567	9.770
Molise	300.516	3.203	1.525	4.728
Campania	5.712.143	3.203	28.992	32.195
Puglia	3.953.305	3.203	20.065	23.268
Basilicata	553.254	3.203	2.808	6.011
Calabria	1.894.110	3.203	9.614	12.817
Sicilia	4.875.290	3.203	24.745	27.948
Sardegna	1.611.621	3.203	8.180	11.383
Totale Mezzogiorno	20.194.180	25.624	102.496	128.120
Totale	59.641.488	64.060	256.240	320.300



Al Presidente del Consiglio dei ministri

ALLEGATO B

CRITERI E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO DI ASSISTENZA TECNICA DEL PNRR PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE COMPLESSE

L'investimento 2.2 (“Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance”) del Piano nazionale di ripresa e resilienza “Next Generation Italia” (PNRR) prevede uno strumento di assistenza tecnica di durata triennale, equivalente alla creazione di un pool di 1.000 esperti, finalizzato a supportare le amministrazioni territoriali nella gestione delle procedure, con particolare riferimento a quelle che prevedono l'intervento di una pluralità di soggetti (c.d. “procedure complesse”), al fine di favorire l'implementazione delle attività di semplificazione. Il PNRR prevede che i pool operino *«con il coordinamento delle amministrazioni regionali, che provvederanno, anche sentita l'ANCI e l'UPI, ad allocarne le attività presso le amministrazioni del territorio (Uffici Regionali, amministrazioni comunali e provinciali) in cui si concentrano i colli di bottiglia nello specifico contesto»*¹.

L'azione della TA è volta allo svolgimento dei seguenti compiti:

- supporto alle amministrazioni nella gestione delle procedure complesse
- supporto al recupero dell'arretrato
- assistenza tecnica ai soggetti proponenti per la presentazione dei progetti
- supporto alle attività di misurazione dei tempi effettivi di conclusione delle procedure².

L'intervento mira quindi ad accrescere la capacità amministrativa degli enti che agiscono sul territorio, in modo da garantire la **concreta attuazione delle azioni di riforma** in materia di semplificazione e la **velocizzazione delle procedure amministrative** propedeutiche all'implementazione dei progetti previsti PNRR.

Il presente documento individua i criteri e le modalità di funzionamento dello strumento di TA. Esso in particolare definisce, in modo condiviso tra Governo, Regioni ed Enti locali, l'oggetto

¹ Piano nazionale di ripresa e resilienza “Next Generation Italia”, pp. 47-48.

² *Ivi*, pp. 48-49.



Al Presidente del Consiglio dei ministri

dell'intervento (punto 1), il percorso da seguire per l'attivazione della TA (punto 2), le relative modalità di gestione (punto 3) e le modalità di verifica dei risultati (punto 4).

1. OGGETTO DELL'ASSISTENZA TECNICA

1.1 PERIMETRO DELL'INTERVENTO

La TA è finalizzata a supportare le amministrazioni territoriali con l'obiettivo di velocizzare le procedure complesse, con particolare riferimento quelle propedeutiche all'implementazione dei progetti previsti PNRR.

L'intervento di TA riguarderà pertanto in via prioritaria le procedure desumibili dal PNRR e, in particolare, quelle oggetto di intervento nell'ambito del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77³ (c.d. decreto Governance). L'Appendice 1 riporta una **lista di procedure** collegate all'attuazione del PNRR e rilevanti ai fini della riduzione dei tempi o dell'arretrato. All'interno della lista sono indicate le procedure che formeranno oggetto di intervento in tutto il territorio nazionale ("**procedure comuni**"). Ciascun territorio potrà integrare le procedure comuni con altre procedure (previste o meno nella lista complessiva riportata nell'Appendice 1) sulla base delle esigenze rilevate nella specifica realtà locale.

1.2 CRITERI DI ALLOCAZIONE

Il **riparto delle risorse tra Regioni e Province autonome** (a loro volta responsabili, in base a quanto previsto dal PNRR, della messa a disposizione delle singole amministrazioni) tiene conto, da un lato, della dimensione del territorio di riferimento e, dall'altro, dell'esigenza di assicurare alcuni servizi minimi e di realizzare economie di scala.

Di conseguenza, esso è basato in parte (20% delle risorse complessive) su una quota fissa e in parte (80% delle risorse complessive) su una quota variabile, calcolata sui dati di popolazione (cfr. Allegato A al presente decreto).

Considerata la differenziazione nel riparto delle competenze (che, a parità di procedure, possono essere esercitate da Regioni, Province, Città metropolitane, ecc.), l'individuazione della quota di professionisti da mettere a disposizione dei diversi **livelli di governo** nei singoli territori regionali è affidato ad appositi Piani territoriali (cfr. punto 2). In ciascun territorio regionale, la quota di

³ Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, *Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.*



Al Presidente del Consiglio dei ministri

professionisti ed esperti da mettere a disposizione delle Province non potrà comunque essere inferiore al ...%, ferma restando la possibilità di un incremento di tale quota in funzione del grado di decentramento delle funzioni amministrative nella specifica realtà territoriale.

2. ATTIVAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA

2.1 DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI

Ai fini dell'accesso alle risorse, ciascuna Regione e Provincia autonoma individua, sentite ANCI e UPI, il fabbisogno territoriale, indicando, nell'ambito delle risorse assegnate, il mix di figure professionali da reclutare a valere sulla TA in base alle criticità rilevate sul territorio.

Il mix di figure professionali è comunicato entro il 15 ottobre al Dipartimento della funzione pubblica (DFP) in formato digitale (protocollo_dfp@mailbox.governo.it), secondo lo schema riportato nell'Allegato C al presente decreto.

Sono oggetto di reclutamento, secondo i profili indicati nell'Allegato C, professionisti in possesso di comprovata esperienza professionale nelle attività tecnico-amministrative connesse alla predisposizione di istanze verso la pubblica amministrazione (progettazione e predisposizione di pratiche) o in attività istruttoria di atti e provvedimenti svolta presso pubbliche amministrazioni nelle materie oggetto di intervento ed esperti con comprovata esperienza professionale in attività di reingegnerizzazione delle procedure, organizzazione, gestione e monitoraggio dei processi amministrativi o coordinamento dell'attività istruttoria di atti e provvedimenti amministrativi.

2.2 I PIANI TERRITORIALI: CONTENUTI

Ai fini della definitiva assegnazione delle risorse da parte del DFP, ciascuna Regione e Provincia autonoma definisce, sentite ANCI e UPI, un "Piano territoriale" che individua **gli obiettivi da realizzare, le risorse da impiegare, le modalità di attuazione, i tempi di intervento e i risultati attesi**. Sugli obiettivi di semplificazione sono sentite anche le associazioni di rappresentanza del mondo economico e sociale.

In vista della stesura del Piano, ciascuna Regione e Provincia autonoma realizza, in collaborazione con gli enti del territorio e sulla base di modalità condivise, una ricognizione delle criticità (in termini di procedure) e dei "colli di bottiglia" (ossia i punti dei flussi procedurali in cui le pratiche si rallentano o si bloccano) più rilevanti nello specifico territorio.

I Piani dovranno indicare, in particolare (cfr. Allegato D al presente decreto):



Al Presidente del Consiglio dei ministri

- la situazione attuale in relazione alla gestione delle procedure complesse nel territorio (riparto delle competenze, flussi annuali, arretrato, tempi, ecc.), nonché le criticità e i “colli di bottiglia” da affrontare;
- gli obiettivi di semplificazione da raggiungere (procedure oggetto di supporto e finalità);
- le risorse (esperti e professionisti da reclutare e relativa distribuzione tra livelli di governo e territori sub-regionali)
- le modalità di attuazione (modelli organizzativi previsti per la pianificazione, il coordinamento e la verifica delle attività dei pool; funzioni dei professionisti ed esperti);
- i tempi (con indicazione delle principali milestone) e i risultati attesi in termini di riduzione dei tempi e dell’arretrato

2.2 I PIANI TERRITORIALI: ITER DI DEFINIZIONE E APPROVAZIONE

I Piani territoriali sono inviati in formato digitale entro il 27 ottobre 2021 al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (protocollo_dfp@mailbox.governo.it) e al Ministero dell’economia e delle finanze, MEF (...).

Il Dipartimento della funzione pubblica valuta l’**ammissibilità tecnica** dei Piani tenuto conto:

- della rispondenza degli stessi alle indicazioni contenute nel presente documento (nonché allo schema di cui all’Allegato D al presente decreto);
- della coerenza tra analisi della situazione attuale, risorse (profili professionali e relativa distribuzione) e risultati attesi;
- dell’idoneità dei risultati attesi a contribuire al conseguimento degli obiettivi complessivi di accelerazione delle pratiche previsti dal PNRR.

In ogni caso, entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dei Piani, il DFP, sentito il MEF per i profili finanziari, approva l’elenco dei Piani ammessi al finanziamento e comunica gli esiti a Regioni e Province autonome.

Ai fini dell’approvazione, il DFP può richiedere modifiche o integrazioni dei Piani.

I Piani approvati sono pubblicati, a fini di trasparenza, sul sito istituzionale del DFP.

Entro la medesima data di presentazione dei Piani, **le Regioni possono chiedere al DFP supporto in relazione a una o più fasi attuative del progetto**, inclusa quella del reclutamento dei professionisti ed esperti (cfr. punto 2.3).



Al Presidente del Consiglio dei ministri

In ogni modo, in caso di mancata presentazione o mancata approvazione del Piano territoriale entro i termini previsti, il DFP attiva l'esercizio dei **poteri sostitutivi** secondo le procedure previste dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

2.3 RECLUTAMENTO DEGLI ESPERTI E PROFESSIONISTI

Così come previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 ("decreto Reclutamento"), gli incarichi di collaborazione agli esperti e professionisti sono conferiti ricorrendo al Portale del reclutamento del DFP.

Rispetto alla procedura di reclutamento sono previste due opzioni:

- 1) per le Regioni e Province autonome che intendano provvedere autonomamente alla realizzazione delle procedure selettive, il DFP fornisce, ricorrendo al summenzionato portale, un elenco di professionisti ed esperti coerente profili individuati in sede di definizione dei fabbisogni (cfr. punto 2.1), da utilizzare per lo svolgimento delle prove selettive finalizzate al conferimento degli incarichi;
- 2) per le Regioni e Province autonome che non intendano provvedere autonomamente, previa richiesta, sarà il DFP stesso a provvedere individuando un'amministrazione, un ente, un organo o un ufficio deputato, a seguire l'intera procedura selettiva, fermo restando il conferimento degli incarichi da parte della Regione o Provincia autonoma interessata.

I contratti di collaborazione sono stipulati per un periodo di dodici mesi, rinnovabili sulla base del raggiungimento dei risultati previsti.

In ogni caso, come previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto Reclutamento"), il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile

3. GESTIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA

3.1 MODELLI ORGANIZZATIVI

Gli assetti organizzativi per la pianificazione, il coordinamento e la verifica delle attività dei pool sono definiti a livello regionale, sulla base delle esigenze e delle articolazioni istituzionali di ciascun territorio. Tali assetti devono in ogni caso garantire adeguate economie di scala, prevedendo in particolare, laddove le amministrazioni destinatarie degli interventi siano i Comuni, **task force**



Al Presidente del Consiglio dei ministri

multidisciplinari di esperti al servizio di più amministrazioni. A tal fine, i Piani territoriali individuano appositi raggruppamenti di amministrazioni locali, basati su aggregazioni già esistenti (province, unioni di comuni, gestioni associate, ecc.) o su aggregazioni temporanee costituite ad hoc.

3.2 GOVERNANCE COMPLESSIVA

Ciascun Piano territoriale definisce il sistema di governance e di responsabilità nella gestione delle risorse, prevedendo in particolare la costituzione di una **Cabina di regia regionale** incaricata della pianificazione, gestione e verifica delle attività degli esperti. Le Cabine regionali sono costituite da rappresentanti della Regione o Provincia autonoma, ANCI, UPI e città metropolitane e possono, in base a valutazioni operate a livello regionale, anche coincidere con organi o strutture già costituite e operative sul territorio (quali, ad esempio, il Consiglio delle autonomie locali). Ciascuna Cabina regionale può essere supportata da una segreteria tecnica composta da un numero di professionisti ed esperti comunque non superiore a 5 (numerosità equivalente al 50% della quota fissa di riparto delle risorse; cfr. punto 1.2).

3.3 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

[Da definire a cura del MEF:

- i tempi delle erogazioni, incluse eventuali anticipazioni
- il legame tra erogazione e rendicontazione (cfr. punto 4.1)]

Va in ogni caso rilevato che il **rispetto dei target** di riduzione dei tempi e degli arretrati è **precondizione per l'effettiva erogazione dei finanziamenti**. Di conseguenza, in caso di mancato raggiungimento di milestone e target intermedi, il DFP dispone la revoca del finanziamento nei confronti degli enti beneficiari.

4. RENDICONTAZIONE E VERIFICA DEI RISULTATI

4.1 RENDICONTAZIONE

[Da definire a cura del MEF].

4.2 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Nella gestione della TA un ruolo essenziale è rivestito dalla verifica dei risultati. L'effettivo accesso alle risorse dell'intervento I2.2.2, così come per tutti gli interventi a valere sul Next Generation EU



Al Presidente del Consiglio dei ministri

(NGEU) fund, è infatti strettamente connesso al raggiungimento dei target e delle milestone previste dal PNRR; di conseguenza, come indicato al punto 3.3, le risorse potranno essere erogate (e quindi i contratti degli esperti potranno essere rinnovati) solo previa verifica del raggiungimento dei risultati programmati.

L'attività di verifica dei Piani si basa in particolare:

- sul monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività
- sulla valutazione periodica risultati, in termini di riduzione arretrato e tempi.

Ai fini del **monitoraggio dello stato di avanzamento**, i Piani programmano delle “**milestone regionali**”, funzionali a garantire il rispetto delle scadenze fissate a livello nazionale ed europeo.

Sono stabilite, in particolare, le seguenti milestone comuni:

- MC1. Conferimento incarichi a professionisti ed esperti: dicembre 2021
- MC2. Definizione della baseline (dati su arretrato e tempi relativi al II semestre 2021): giugno 2022

Ciascun Piano potrà integrare tali milestone comuni con milestone specifiche relative, ad esempio, alla costituzione delle aggregazioni territoriali, all'avvio al supporto a specifiche aree o procedure, ecc.

Ai fini della valutazione, i Piani esprimono i risultati in termini di **riduzione dell'arretrato e di riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti**.

In ogni caso, entro giugno 2022, con il supporto dei professionisti e degli esperti, le amministrazioni misurano i tempi effettivi delle procedure concluse nel secondo semestre 2021; tali valori rappresenteranno il punto di riferimento rispetto al quale saranno valutati i risultati raggiunti grazie all'intervento della TA (c.d. baseline).

Ai fini di garantire la necessaria omogeneità, la misurazione è realizzata sulla base dei criteri e dei metodi riportati nell'Appendice 2⁴.

Con cadenza semestrale [verifica MEF: da armonizzare con rendicontazione finanziaria e stati di avanzamento fisico] le Regioni e Province autonome presentano al DFP un “Rapporto di monitoraggio e valutazione”, indicando:

⁴ L'Appendice 2 è coerente con le linee guida sulla misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi previste dall'articolo 12 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in fase di istruttoria presso il Tavolo tecnico per la semplificazione costituito nell'ambito dell'Agenda per la semplificazione 2020-2023.



Al Presidente del Consiglio dei ministri

- il numero di procedure/progetti che hanno beneficiato assistenza tecnica, per ciascuna tipologia
- le attività svolte, gli eventuali problemi incontrati e le soluzioni individuate
- il rispetto del cronoprogramma
- i risultati ottenuti e le cause di eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato.

Il monitoraggio è garantito dalle Cabine di regia di cui al punto 3.2.



Al Presidente del Consiglio dei ministri

APPENDICE 1

LISTA DELLE PROCEDURE

L'elenco di seguito riportato individua alcune procedure complesse, omogenee tra territori regionali, indipendentemente dall'allocatione delle funzioni. Si tratta di procedure rilevanti ai fini della riduzione dei tempi e/o della riduzione dell'arretrato e che prevedono l'intervento di una pluralità di soggetti o procedure ad elevata numerosità.

All'interno della lista sono segnalate con un asterisco le procedure che formeranno oggetto di intervento in tutto il territorio nazionale ("procedure comuni"). Ai fini di definire il perimetro di operatività dell'assistenza tecnica, ciascun territorio potrà integrare le procedure comuni con altre procedure (previste o meno nella lista complessiva) sulla base delle esigenze rilevate nella specifica realtà locale.

Valutazioni e autorizzazioni ambientali

Valutazione d'impatto ambientale (VIA) regionale*

Verifica di assoggettabilità alla VIA (screening)

Valutazione ambientale strategica (VAS)*

Verifica di assoggettabilità alla VAS

Autorizzazione integrata ambientale: rilascio, rinnovo e modifiche sostanziali*

Autorizzazione unica ambientale (AUA): rilascio, rinnovo e modifiche sostanziali*

Bonifiche

Autorizzazione piani di caratterizzazione

Approvazione e autorizzazione progetti di bonifica di siti contaminati o di messa in sicurezza*

Certificazione di avvenuta bonifica

Rinnovabili

Autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi*

Procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in sostituzione di altre fonti



Al Presidente del Consiglio dei ministri

Rifiuti

Autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero (art. 208, d.lgs. 152/2006) e sue varianti sostanziali (comma 19)*

Rinnovo, aggiornamento e riesame dell'autorizzazione relativa agli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (comma 12)

Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione (art. 211 d.lgs. 152/2006)

Edilizia e Urbanistica

Permesso di costruire*

Autorizzazione sismica

Procedura di variante urbanistica*

SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire

Appalti

Procedure di affidamento di lavori*

Paesaggio

Autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario

Autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato

Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (art. 146 d.lgs. 42/2004)

Accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria (art. 181 d.lgs. 42/2004)

Infrastrutture energetiche

Autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche (metanodotti, gasdotti, elettrodotti)

Infrastrutture digitali

Autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica su proprietà pubbliche e private (art. 86 d.lgs. 259/2003)*

Autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (art. 87 d.lgs. 259/2003)

Autorizzazione generale per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica (realizzazione di opere civili, effettuazione di scavi e occupazione di suolo pubblico; art. 88 d.lgs. 259/2003)



Al Presidente del Consiglio dei ministri

APPENDICE 2

CRITERI PER LA MISURAZIONE DEI TEMPI

Ai fini di garantire l'omogeneità e la comparabilità delle informazioni prodotte dalle diverse amministrazioni, la misurazione dei tempi delle procedure oggetto di supporto nell'ambito della TA è effettuata sulla base di criteri comuni.

Oggetto della misurazione

Per ciascuna procedura oggetto di TA, le informazioni da rilevare semestralmente sono:

- il numero di procedure eventualmente concluse con il silenzio assenso;
- per le procedure concluse con l'adozione di un provvedimento espresso:
 - il numero di procedure concluse, con specificazione del numero di quelle che abbiano previsto lo svolgimento della conferenza di servizi;
 - la durata media delle stesse "al lordo" e "al netto" degli eventuali periodi di sospensione del termine previsti dalle norme che disciplinano il procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241), ovvero dalla legislazione di settore;
- il termine massimo di conclusione previsto dalle norme;
- il numero di procedure avviate;
- l'arretrato (n. procedure in corso).

I procedimenti da rilevare e pubblicare sono quelli conclusi nel semestre di riferimento (gennaio-giugno oppure luglio-dicembre di ciascun anno), indipendentemente dalla data di avvio.

La durata va calcolata come numero di giorni di calendario (inclusi quindi gli eventuali giorni festivi) intercorrenti tra la data di avvio (corrispondente alla data di ricevimento della domanda) e quella di conclusione (corrispondente alla data di adozione del provvedimento conclusivo) del procedimento.

Si rimanda al glossario che segue per un riepilogo delle definizioni utili ad assicurare l'univoca interpretazione delle grandezze da rilevare da parte delle diverse amministrazioni.



Al Presidente del Consiglio dei ministri

Box 1 – Glossario della misurazione dei tempi

Avvio della procedura: data di ricevimento della domanda.

Conclusione della procedura: data di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento al netto degli eventuali tempi della comunicazione del provvedimento all'interessato e della sua eventuale pubblicazione. Nel caso di Scia condizionata il riferimento è costituito dalla data di adozione del provvedimento relativo all'ultimo endoprocedimento concluso in ordine di tempo.

Durata totale: numero di giorni di calendario (inclusi quindi gli eventuali giorni festivi) intercorrenti tra la data di avvio e quella di conclusione procedimento.

Durata al netto delle sospensioni: durata totale al netto degli eventuali periodi di sospensione del termine previsti dalla normativa ovvero disposti dall'amministrazione nell'interesse del destinatario del provvedimento.

Durata media: somma di tutti i valori di durata delle procedure concluse nel semestre di riferimento divisa per il numero delle procedure stesse.

Procedure concluse con provvedimento espresso: procedure per le quali vi sia stata una formale determinazione (positiva o negativa) dell'amministrazione, espressa mediante l'adozione di un provvedimento amministrativo. Sono esclusi i procedimenti archiviati o dichiarati irricevibili, nonché quelli oggetto di conclusione tacita (casi di silenzio assenso).

Procedure concluse con silenzio assenso: procedimenti in cui alla mancata risposta dell'amministrazione responsabile è attribuito, ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il valore di provvedimento di accoglimento dell'istanza presentata dal privato.

Termine massimo: termine massimo di conclusione del procedimento indicato da norme primarie, regolamenti o atti amministrativi; in assenza, va indicato il termine generale previsto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Modalità di misurazione

Modalità e tecniche per la rilevazione dei dati oggetto di misurazione dipendono dalla situazione di ciascuna amministrazione e in particolare dalla disponibilità o meno di sistemi informatizzati per la gestione e il monitoraggio dei procedimenti o, comunque, per la gestione di workflow documentali. Tale condizione, peraltro, può risultare variabile a seconda del settore o ufficio o, addirittura, del singolo procedimento (in alcuni casi, infatti, le amministrazioni si sono dotate di strumenti ad hoc per la gestione di specifiche procedure di particolare rilievo).



Al Presidente del Consiglio dei ministri

Inoltre, anche in caso di disponibilità di un sistema informatizzato, non sempre i software in uso già consentono il conteggio automatico dei dati richiesti per la misurazione dei tempi. In caso contrario, e comunque in assenza di sistemi informatizzati, per l'estrapolazione dei dati si rende necessaria l'analisi delle singole pratiche.

Reportistica

Le informazioni oggetto di misurazione sono riportate all'interno dei report semestrali di monitoraggio (cfr. par. 4.2) sulla base del seguente format.



Il Presidente del Consiglio dei ministri

Format per il report di monitoraggio

Denominazione procedura	Concluse con silenzio assenso (numero)	Concluse con provvedimento espresso			Termine massimo (gg.)	Avviate (numero)	Arretrato (numero)	Note
		Numero	Durata media (gg.)					
			Totale	di cui: con Cds				
[Procedura 1]								
[Procedura 2]								
...								
...								
[Procedura N]								



Al Presidente del Consiglio dei ministri

ALLEGATO C

SCHEMA PER LA DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI

[IN CORSO DI DEFINIZIONE]

Codice/i	N. professionisti

Lista codici - Professionisti

...

Lista codici - Esperti

...



Al Presidente del Consiglio dei ministri

ALLEGATO D

SCHEMA DI PIANO TERRITORIALE

PREMESSA

- *Modalità seguite per la consultazione degli enti locali ai fini della predisposizione del Piano (es. ricorso a organi già operativi sul territorio, convocazione di incontri ad hoc, ecc.) e per l'eventuale consultazione degli stakeholders.*

1. SITUAZIONE ATTUALE E OBIETTIVI

- *Ricognizione delle criticità sulla base di valutazioni di carattere generale sui flussi delle procedure, sui relativi tempi di conclusione, sulle dinamiche recenti (anche in relazione all'emergenza Covid).*
- *Identificazione del perimetro dell'intervento, ossia delle procedure oggetto di supporto (tutte le procedure di cui all'appendice dell'Allegato B e le ulteriori procedure individuate come critiche nello specifico territorio).*

[Prospetto da compilare per tutte le procedure oggetto di supporto]

Prospetto 1 – Procedure oggetto di supporto: enti coinvolti e sintesi delle criticità

Nome procedura	Amministrazioni competenti	Altre amministrazioni coinvolte	Criticità / colli di bottiglia rilevati (descrizione breve, con indicazione di dati sui tempi di conclusione e sull'arretrato, se disponibili)

2. RISORSE E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

- *Figure di professionisti e esperti indicate in sede di definizione preliminare dei fabbisogni (art. 2 del DPCM di riparto) ed eventuali aggiustamenti.*
- *Illustrazione dell'allocazione dei fabbisogni tra Regione, Province e Comuni.*



Al Presidente del Consiglio dei ministri

- *Descrizione dei modelli organizzativi previsti per la pianificazione, il coordinamento e la verifica delle attività dei pool, con particolare riferimento alla creazione di task force di esperti al servizio di raggruppamenti di amministrazioni (es. gestione a livello provinciale, di unione di comuni, creazione di aggregazioni ad hoc, ecc.).*
- *Illustrazione delle funzioni dei professionisti e degli esperti (fasi delle procedure oggetto di supporto, eventuale assistenza da fornire ai soggetti privati per la presentazione dei progetti, ecc.) e delle relative modalità di collaborazione con gli uffici delle amministrazioni coinvolte.*

Prospetto 2 – Esperti e professionisti: profili professionali e distribuzione

Codice/i	N.	Distribuzione <i>(es. Regione, Province, Comuni, raggruppamenti di comuni ecc.)</i>
-	-	-

3. TEMPI E RISULTATI ATTESI

- *Milestone regionali:*
 - *Conferimento incarichi - Dicembre 2021*
 - *Definizione della baseline (dati su arretrato e tempi relativi al II semestre 2021) - Giugno 2022*
 - *... [Altre eventuali milestone regionali]*
- *Definizione dei risultati attesi in termini di riduzione dei tempi e dell'arretrato (valori in percentuale rispetto alla situazione attuale)*

Prospetto 3 – Target regionali

Nome procedura	Target intermedio (dicembre 2023)		Target finale (giugno 2025)	
	Riduzione arretrato (%)*	Riduzione tempi (%)*	Riduzione arretrato (%)*	Riduzione tempi (%)*



Al Presidente del Consiglio dei ministri

4. GOVERNANCE

- *Descrizione della composizione e delle modalità di funzionamento della Cabina di regia (frequenza riunioni, eventuale segreteria tecnica, ecc.).*
- *Canali di ascolto delle amministrazioni del territorio e degli stakeholders.*